



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 23/02/2021

OGGETTO: ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2021 – ESITO RILEVAZIONE (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 17:35 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore		Assente
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		6	2

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Settore 02 Pianificazione e Risorse Finanziarie

OGGETTO: ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2021 – ESITO RILEVAZIONE (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)

Il sottoscritto dott. Giuseppe Sulsenti dirigente del Settore 2°, in qualità di responsabile del procedimento, sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportino l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Dpr 62/2013.

Premesso che- con delibera di Consiglio Comunale N.10 del 04.02.2021, è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023;

Visto l’art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che: “*862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscano nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*”;

Preso atto che tale obbligo decorre dall’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 1, c. 859, L. n. 145/2018: “*859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*”

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, c. 861, L. n. 145/2018: “*861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti*

che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente, per l'anno 2021, ha ridotto il debito pregresso al 31 dicembre 2020 rispetto alla stessa data dello scorso anno, ed ha un tempo medio di ritardo nei pagamenti di - 6 giorni (allegato A) e che, pertanto, non è tenuto ad iscrivere sul bilancio di previsione 2021/2023 specifico accantonamento, sul pertinente capitolo della Missione “20”, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, così come istituito con Legge 145/18 e correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dagli Enti ;

Rilevato che:

- su tale fondo non sarebbe comunque consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso confluisce nel risultato di amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di prendere atto** del tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti, per l'anno 2020, pari a -6 giorni, come risultante dalla certificazione presso la Piattaforma dei Crediti Commerciali allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;
- 2) **di prendere atto**, pertanto, che l'Ente non è tenuto, ad iscrivere sul bilancio di previsione 2021/2023 specifico accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, sul pertinente capitolo della missione 20, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti; così come istituito con Legge 145/18 e correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dagli Enti,
- 3) **di dare atto**, infine, che il Bilancio di previsione 2021-2023 presenta, a titolo prudenziale un'accantonamento alla finalità per l'ammontare di € 100.000,00 che viene allo stato mantenuto onde consentire il monitoraggio costante, per l'anno 2021, dei tempi medi di

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

pagamento, nonché degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 82 del 22/02/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale Supplente
Dott. Francesco Lumiera

il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì